

Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Brescia Sez. LXVI, Sent., 30/06/2015, n. 2919

IMPOSTA REGISTRO

In genere

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZ.STACCATA DI BRESCIA
SESSANTASEIESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
LOCATELLI GIUSEPPE - Presidente
SACCHI MAURIZIO - Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO - Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4521/13
depositato il 23/09/2013
- avverso la sentenza n. 72/1/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BERGAMO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO
controparte:

G.P.
VIA G. S. 07026 O.

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) IMP.IPOTECARIA 2007
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) IMP.CATASTALE 2007

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Considerato che :

- la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con Sentenza n. 72/01/13, depositata in data 05/03/2013, ha accolto il ricorso presentato da P.G. avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. (...), emesso dall'AGENZIA delle ENTRATE UFFICIO di BERGAMO 1, la quale, in relazione all'atto stipulato il 18/06/2007, repertorio n. 1271/01072, registrato telematicamente il 28/06/2007, n. 9781, serie 1T, ha contestato l'errata registrazione ed omesso versamento dell'imposta ipotecaria e catastale in sede di registrazione dell'atto di costituzione di beni immobili in Trust, a favore di se stessa. Le modalità di applicazione delle predette imposte alla costituzione di beni immobili in Trust sono stabilite dal testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con *D.Lgs. n. 347 del 1990*. Tali imposte sono dovute rispettivamente per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel Trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti. Pertanto, sia l'attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Perciò ai sensi degli art. 2 e 10, *D.Lgs. n. 347 del 1990*, il presente atto è stato assoggettato alle ordinarie imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente pari al 2 % ed all'1 % , che sono state liquidate sulla base imponibile di Euro 180.000,00, come disciplinato dall'art. 22 del suddetto atto, con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori conseguenti. Scopo ed oggetto del Trust sono stati individuati nell'atto del 18/06/2007, come segue: il "disponente" è venuto nella determinazione di istituire il Trust al fine di conferirvi somme di denaro, diritti derivanti da contratti, obbligazioni, beni mobili e/o immobili, per segregarli in un Trust, vincolandoli ai fini del soddisfacimento dei bisogni ed esigenze del "disponente" e della sua famiglia, nonché, alla sua morte, a ripartire i beni in Trust, che residuano, secondo le indicazioni del presente atto tra i beneficiari del Trust. Questi ultimi sono il "disponente", il coniuge ed i loro discendenti in linea retta. Trustee del Trust è lo stesso "disponente" P.G.. Contrariamente alle tesi dell'Ufficio l'atto è stato registrato telematicamente applicando le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ex art. 11, Tabella, Parte Prima, *D.P.R. n. 131 del 1986*, in quanto (motivazione del ricorso introduttivo) non avrebbe realizzato alcuna attribuzione liberale, né onerosa dal "disponente" al Trustee, che non ha conseguito alcun arricchimento sostanziale del proprio patrimonio. La Commissione adita ha osservato che dall'atto, oggetto dell'avviso di liquidazione, emergeva che trattavasi di conferimento nel Trust di immobili senza trasferimento di proprietà, ma solo di segregazione degli immobili nello stesso Trust, poiché il "disponente" era lo stesso Trustee, pertanto mancava il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Infatti gli artt. 2, comma 2, e 10, comma 2, *D.Lgs. n. 347 del 1990* prevedevano che le imposte ipotecarie e catastali erano dovute in misura fissa per le volture eseguite per atti che comportavano il trasferimento di beni immobili. La stessa circolare 3/E del 22/01/2008 dell'Agenzia delle Entrate prevedeva al punto 6 che la trascrizione ex art. 2645 ter, concernente anche i conferimenti in Trust, come nel caso di specie, poteva essere richiesta anche nell'ipotesi di costituzione di vincoli, che non avessero effetti traslativi, con applicazione dell'imposta ipotecaria in misura fissa;

- in data 23/09/2013 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bergamo - Ufficio Legale ha presentato atto d'appello ed ha asserito che le imposte ipotecarie e catastali erano dovute nella misura rispettivamente

del 2 % e dell'1 % per gli atti aventi effetto traslativo, che, nel caso di specie, si era realizzato, in quanto all'istituzione del Trust era stata accompagnata una attribuzione patrimoniale, che si concretizzava nel trasferimento della titolarità dei beni, devoluto al Trust Fund in capo al Trustee; in ogni caso la contribuente non aveva versato le imposte menzionate neppure in misura fissa. "Nel momento in cui si devolvono al trust beni immobili siti nel territorio italiano e si voglia beneficiare degli effetti di cui *all'art. 2643 c.c.* si dovrà comunque procedere alla iscrizione ed all'effettuazione delle volture catastali, per cui si realizza il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.". Pertanto l'appellante ha chiesto la riforma della Sentenza impugnata, con rigetto del ricorso introduttivo; spese processuali, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, rifuse;

- la Commissione ritiene legittimo e corretto parzialmente quanto stabilito dai primi Giudici; infatti osserva che al Trust, istituto di diritto anglosassone, ormai diffuso nella pratica dello Stato, si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dall'Italia con *L. n. 364 del 1989*. Scopo ed oggetto del Trust sono individuati nell'atto di costituzione del 18/06/2007, in base al quale il "disponente" ha istituito il Trust per conferirvi somme di denaro, diritti derivanti da contratti, obbligazioni, beni mobili e/o immobili, e per segregarli in un Trust, vincolandoli al fine di soddisfare i bisogni e le esigenze del "disponente" e della sua famiglia, nonché, alla sua morte, di ripartire i beni del Trust, che residuano, secondo le indicazioni dell'atto testé menzionato tra i beneficiari, quali sono il "disponente", il coniuge ed i loro discendenti in linea retta. Trustee e "disponente" coincidono e sono rappresentati dalla stessa P.G. ricorrente. Ciò premesso l'atto è stato registrato erroneamente, non applicando neppure le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa dovute ex art. 11, Tabella, Parte Prima, *D.P.R. n. 131 del 1986*, pur non realizzando l'atto stesso alcuna attribuzione liberale od onerosa dal "disponente" al Trustee, che non consegue alcun arricchimento del proprio patrimonio. In ogni caso manca il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale: infatti gli *articoli 2, comma 2 e 10, comma 2, D.Lgs. n. 347 del 1990* prevedono che le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa per le volture eseguite per atti che non comportino trasferimenti di beni immobili e la stessa circolare 3/E del 22/01/2008 dell'Agenzia delle Entrate prevede (punto 6) che la trascrizione ex art. 2645 ter cod. civ., concernente anche i conferimenti in Trust, come nella fattispecie, può essere richiesta anche in sede di costituzione di vincoli che non abbiano effetti traslativi, con debbenza dell'imposta ipotecaria in misura fissa. Ciò premesso e considerato, la Sentenza impugnata va parzialmente riformata;

- la causa è complessa e la giurisprudenza relativamente alla materia del contendere non è ancora consolidata, per cui esistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti;
- ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motiva esposta;

P.Q.M.

In parziale riforma della Sentenza appellata, dichiara dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Spese compensate.
Brescia, il 8 giugno 2015.